



VIA E-MAIL

- Ai Dirigenti
- Agli Uffici e Servizi alle dirette dipendenze del Rettore, del Prorettore vicario, del Delegato agli Affari Legali e Territorio, del Direttore Generale
- Al Coordinatore Generale Segreterie Studenti
- Al Coordinatore Ufficio affari Legali
- Ai Responsabili delle Ripartizioni
- Ai Segretari di Dipartimento
- Ai Responsabili di Settore
- Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Ai Responsabili delle Biblioteche
- Ai Responsabili dei Settori del Coordinamento Attività di Ricerca
- e p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti

Università "Tor Vergata"
00132 - ILE - Pomezia
Tel. 0761 71111
Prot. 021122/2013
Data ROMA 04/07/2013


Oggetto: **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** - " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2013) emanato in attuazione dell'art.1, comma 35 della legge n. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), ha previsto nuovi obblighi e riordinato le norme che riguardano la pubblicità, la trasparenza e la diffusione delle informazioni da parte della P.A., introducendo sanzioni per il mancato rispetto di quei precetti.

Nel testo normativo viene ridefinito il concetto generale di trasparenza: "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il decreto prevede l'obbligo per le amministrazioni di collocare nella home page dei siti istituzionali, un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" in cui, ogni sei mesi, devono confluire le informazioni e i documenti a pubblicazione obbligatoria. La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata secondo criteri, modelli e schemi standard definiti dal Dipartimento della funzione pubblica e seguendo il modello allegato al decreto legislativo in oggetto di cui fa parte integrante.



Agli obblighi di trasparenza imposti alla pubblica amministrazione corrisponde il diritto soggettivo di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione e senza dover dimostrare l'interesse differenziato a sostegno di tale pretesa.

Con il decreto in argomento viene, infatti, introdotto il cd. **diritto di accesso civico**. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino entro trenta giorni sul sito atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato, comunicando contestualmente al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

La richiesta di accesso civico comporta, tra l'altro, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di tale comportamento all'ufficio procedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 43, comma 5.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce inoltre la **durata dell'obbligo di pubblicazione**: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione stesso e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

Giova precisare che in osservanza alle previgenti norme in materia di trasparenza e pubblicazione, questo Ateneo aveva già proceduto agli obblighi di pubblicazione nella sezione del proprio sito istituzionale denominata "Trasparenza, valutazione e merito", collocandosi nella "Classifica della Trasparenza dei siti web", redatta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 9° posto.

Per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel nuovo decreto, la sezione, già in corso di perfezionamento da parte della Divisione I, rinominata "Amministrazione trasparente", dovrà essere modificata, aggiornata e integrata con altre informazioni, documenti e dati, e richiederà il contributo di tutte le Divisioni e le Strutture di questo Ateneo, ciascuna per i dati riferibili alle proprie competenze. A tale riguardo si richiamano integralmente i contenuti del decreto rettorale n. 3284 del 9/11/2012 relativo all'individuazione dei responsabili per le iniziative in materia di trasparenza e per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità di ciascuna Struttura dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti, già trasmesso alle SS.LL. con nota prot. 32779 del 12/11/2012 e che ad ogni buon fine si allega nuovamente in copia.

In particolare si ribadisce che la responsabilità dei contenuti da pubblicare, così come la mancata comunicazione degli stessi, ricade in capo ai responsabili della Struttura individuati nel citato decreto ai quali spetta il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza.

Alla luce di quanto detto, si ritiene, perciò, utile elencare, in sintesi, gli obblighi di pubblicazione, fermo restando che è il testo normativo che indica i singoli e dettagliati precetti a cui attenersi scrupolosamente:

- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; i nominativi e curricula dei componenti OIV (Nucleo di Valutazione); i curricula ed i compensi dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza; i curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 10);
- i riferimenti normativi, le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanate dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti (art. 12);
- le informazioni ed i dati concernenti gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze: l'articolazione degli uffici, con i nomi dei



- dirigenti responsabili dei singoli uffici, l'organigramma, l'elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionale e di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (art. 13);
- l'atto di nomina dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, importi di viaggi e missioni, dati relativi ad altre cariche presso soggetti pubblici o privati e ad eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e dichiarazioni rese dal soggetto, dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado, se vi consentono, in merito ai propri beni mobili e immobili, alle dichiarazioni dei redditi (art. 14);
 - i dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché i dati relativi al conferimento, a soggetti esterni, di incarichi di collaborazione e consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum, dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, compensi con specifica evidenza delle componenti legate alla valutazione del risultato (art. 15);
 - il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (SICO), evidenziando i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio articolato per aree professionali nonché i tassi di assenza del personale (art. 16);
 - i dati relativi al personale non a tempo indeterminato (art. 17);
 - l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18);
 - i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale e bandi espletati nell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate (art. 19);
 - il Piano della performance, con la relativa relazione, (art. 10) l'ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, altresì i dati relativi ai premi e i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo (art. 20);
 - i riferimenti per la consultazione dei contratti collettivi nazionali e i testi dei contratti integrativi stipulati (art. 21);
 - i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate (art. 22);
 - gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali di autorizzazione, concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, concorsi e prove selettive e accordi stipulati con soggetti pubblici e privati (art. 23);
 - il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 24);
 - i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché gli atti di concessione delle suddette sovvenzioni, con i relativi dati (art. 26 e 27);
 - il bilancio preventivo e consuntivo e il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29);
 - le informazioni sugli immobili posseduti e su quelli locati o affittati (art. 30);
 - i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, e i rilievi della Corte dei Conti (art. 31);
 - la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici, i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di erogazione dei servizi (art. 32);
 - l'indicatore dei tempi medi di pagamento, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti" (art. 33);



- i dati e le indicazioni sulle tipologie di procedimenti di competenza dell'amministrazione, e le informazioni per consentire lo scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni e il controllo delle autocertificazioni (art. 35);
- le informazioni per i pagamenti da effettuarsi con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 36);
- le informazioni relative alle procedure, con bando, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Per le procedure negoziate, senza bando, occorre pubblicare la delibera a contrarre (art. 37);
- i documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (art. 38).

Per quanto concerne la violazione degli obblighi di trasparenza, sono previste delle sanzioni che si riportano nell'allegata tabella.

Per maggiore approfondimento si allega il testo del decreto legislativo e si raccomanda la massima collaborazione per il conferimento e l'aggiornamento dei dati da pubblicare attesi i richiamati profili di responsabilità.

**I dati potranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:
trasparenza@uniroma2.it**

oooooooo

Si comunica, infine, che il 19 giugno u.s. è entrato in vigore il codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (G.U. 4 giugno 2013) che abroga e sostituisce il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.

**Al fine di una attenta osservanza delle prescrizioni contenute nel codice si raccomanda la lettura del testo che si allega e che è comunque consultabile al seguente link:
<http://trasparenza.uniroma2.it/wp-content/uploads/2013/06/DPR-16-aprile-2013-n.-62.pdf>**

Attualmente, si è in attesa dell'emanazione delle Linee guida per l'adozione da parte delle singole amministrazioni dei codici di comportamento, che devono integrare e specificare il codice di comportamento nazionale. In particolare, i codici dovranno precisare il comportamento degli addetti nei settori particolarmente esposti al rischio della corruzione.

IL RETTORE